

**DELIBERAZIONE 17 SETTEMBRE 2024**

**365/2024/R/GAS**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DEL CORRISPETTIVO DI MISURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO GAS  $CM_T$  IN CASO DI SCOSTAMENTI DI CAPACITÀ. MODIFICHE DELLA RTTG**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1308<sup>a</sup> riunione del 17 settembre 2024

**VISTI:**

- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
- il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
- il regolamento (UE) 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014;
- il regolamento (UE) 459/2017 della Commissione del 16 marzo 2017;
- il regolamento (UE) 460/2017 della Commissione del 16 marzo 2017;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02 (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas e il relativo Allegato A (TIB);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 336/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 336/2016/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 26 gennaio 2017, 30/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 30/2017/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 6 luglio 2017, 512/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 512/2017/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas e il relativo Allegato A (TISG);

- la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2019, 147/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 10 dicembre 2019, 522/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 1 aprile 2020, 110/2020/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2021, 134/2021/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2023, 72/2023/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 139/2023/R/gas) e il relativo Allegato A (di seguito: RTTG 6PRT);
- la deliberazione dell’Autorità 18 luglio 2023, 319/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 319/2023/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 29 maggio 2024, 216/2024/R/gas (di seguito: deliberazione 216/2024/R/gas);
- i codici di rete della società Snam Rete Gas e Società Gasdotti Italia come da ultimo approvati.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 481/95 prevede che l’Autorità definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti;
- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 attribuisce all’Autorità il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di trasporto del gas naturale, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dalle imprese di trasporto;
- con la deliberazione 336/2016/R/gas, l’Autorità ha introdotto la possibilità, attraverso l’avvio di un progetto pilota, di richiedere conferimenti di capacità infrannuali presso i punti di riconsegna della rete di trasporto gas che alimentano impianti di generazione di energia elettrica, prevedendo in particolare che:
  - l’impresa di trasporto renda disponibili per il conferimento prodotti di capacità mensile e giornaliera presso i punti di riconsegna che alimentano impianti di generazione di energia elettrica nei quali risulti conferita capacità annuale;
  - nel caso in cui, in un punto di riconsegna che alimenta impianti di generazione di energia elettrica, si verifichi uno scostamento tra la capacità utilizzata da un utente e la capacità conferita al medesimo utente, l’impresa di trasporto applichi un corrispettivo pari a 1,1 volte l’ammontare del corrispettivo unitario giornaliero di capacità moltiplicato per lo scostamento registrato nel giorno;
- con la deliberazione 30/2017/R/gas, l’Autorità ha disposto, tra le altre cose, l’applicazione ai prodotti di capacità giornaliera di cui sopra, limitatamente all’anno termico 2016/2017, del corrispettivo per la remunerazione del servizio di misura (di seguito:  $CM_T$ ) opportunamente riproporzionato su base giornaliera ed ha rimandato a successivo provvedimento la definizione delle modalità a regime di applicazione del corrispettivo  $CM_T$  ai nuovi prodotti di capacità di durata infra annuale con la finalità di assicurare la copertura dei relativi ricavi;
- con la deliberazione 512/2017/R/gas, l’Autorità ha disposto il completamento del progetto pilota relativo al conferimento di capacità presso i punti di riconsegna della

rete di trasporto gas che alimentano impianti di generazione di energia elettrica e, tra le altre cose, ha previsto al punto 1, lettera d), che il corrispettivo  $CM_T$  fosse:

- i. applicato secondo le modalità già in vigore alla capacità conferita su base annuale;
- ii. riproporzionato su base mensile e moltiplicato per un coefficiente moltiplicativo pari a 2, in relazione alla differenza, se positiva, fra la massima capacità utilizzata nel mese di riferimento e il valore della capacità conferita su base annuale nel medesimo mese.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 139/2023/R/gas, l’Autorità ha stabilito i criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione (2024-2027, RTTG 6PRT); con riferimento ai prodotti di capacità infrannuale, sono stati confermati i moltiplicatori per i punti di riconsegna che alimentano utenze termoelettriche e sono stati introdotti moltiplicatori infrannuali, trimestrali, mensili e giornalieri, per i punti di riconsegna che servono utenze industriali direttamente allacciate alla rete di trasporto;
- con la deliberazione 319/2023/R/gas, l’Autorità, con efficacia dall’1 ottobre 2023, ha esteso le modalità e le tempistiche per il conferimento dei prodotti di capacità mensile e giornaliera già in vigore presso i punti di riconsegna della rete di trasporto che alimentano utenze termoelettriche anche alle utenze industriali, in applicazione della deliberazione 512/2017/R/gas e secondo le medesime modalità applicative, prevedendo che le imprese di trasporto rendano disponibili, presso i punti di riconsegna che alimentano utenze termoelettriche ed utenze industriali, prodotti trimestrali entro l’1 gennaio 2024;
- con specifico riferimento al corrispettivo  $CM_T$ , l’articolo 21 della RTTG 6PRT disciplina le modalità di determinazione e applicazione di tale corrispettivo e, in particolare, al comma 3 si prevede che il  $CM_T$  sia applicato alla capacità conferita nei punti di riconsegna della rete di trasporto;
- in relazione all’applicazione dei coefficienti moltiplicativi per i conferimenti infrannuali al corrispettivo per il servizio di misura  $CM_T$ , fermo restando il quadro regolatorio sopra descritto, gli Uffici dell’Autorità hanno richiesto alle imprese di trasporto, con comunicazione del 17 gennaio 2024 (prot. Autorità P/3898), di procedere alla fatturazione a titolo di acconto del corrispettivo fino all’approvazione della modifica della RTTG 6PRT da parte dell’Autorità, applicando comunque i coefficienti moltiplicativi;
- le disposizioni dell’articolo 21 della RTTG 6PRT sono state integrate con la deliberazione 216/2024/R/gas, prevedendo che “*Nei casi di conferimenti infrannuali di capacità, si applica il corrispettivo unitario  $CM_T$  riproporzionato su base giornaliera, moltiplicato per i coefficienti riportati nella Tabella 6.*” (comma 21.4) e chiarendo che con riferimento al corrispettivo  $CM_T$ , pur non essendo esplicitamente prevista l’applicazione dei coefficienti moltiplicativi per i conferimenti infrannuali, il corrispettivo  $CM_T$  e il corrispettivo  $CP_u$  siano dimensionati sulla base dello stesso *driver* di capacità; inoltre, l’Autorità, al punto 12 della medesima deliberazione, ha

confermato la fatturazione a titolo di acconto del corrispettivo per il servizio di misura  $CM_T$  inclusiva dell'applicazione dei coefficienti moltiplicativi; non vi sono disposizioni in caso di capacità utilizzata maggiore di quella conferita;

- a decorrere dall'1 ottobre 2023, e per tutto l'anno termico 2023-2024, il corrispettivo  $CM_T$  è stato applicato conformemente ai criteri di cui alla deliberazione 512/2017/R/gas, estesi alle utenze industriali con la deliberazione 319/2023/R/gas;
- il quadro regolatorio della RTTG 6PRT, come integrato con la deliberazione 216/2024/R/gas, uniforma le modalità applicative del corrispettivo  $CM_T$  e del corrispettivo  $CP_u$  ai prodotti di capacità infrannuali, modificando le modalità di applicazione del corrispettivo  $CM_T$  ai punti di riconsegna termoelettrici e industriali nei casi di conferimenti infrannuali, con particolare riferimento alla validità delle disposizioni della deliberazione 512/2017/R/gas, come integrate con la deliberazione 319/2023/R/gas, sopra richiamate.

#### **RITENUTO:**

- necessario prevedere che il corrispettivo  $CM_T$ , riproporzionato su base giornaliera e moltiplicato per il coefficiente giornaliero di cui alla tabella 6 della RTTG 6PRT, si applichi anche agli scostamenti di cui al comma 17.9 della deliberazione 137/02 (cioè alla differenza, se positiva, fra la massima capacità utilizzata e il valore della capacità conferita), modificando opportunamente la RTTG 6PRT;
- opportuno prevedere che il nuovo quadro regolatorio inerente all'applicazione del corrispettivo  $CM_T$  trovi applicazione a decorrere dall'anno termico 2024-2025, in quanto l'assetto del nuovo quadro regolatorio è stato completato e chiarito con la deliberazione 216/2024/R/gas e con il presente provvedimento

#### **DELIBERA**

1. di integrare la RTTG 6PRT inserendo all'articolo 21, dopo il comma 4, il seguente comma:  
"21.5 Il corrispettivo unitario  $CM_T$  riproporzionato su base giornaliera, moltiplicato per il coefficiente giornaliero riportato nella Tabella 6, si applica anche agli scostamenti di cui al comma 17.9 della deliberazione 137/02.";
2. di prevedere che le disposizioni di cui al comma 21.4 ed al nuovo comma 21.5 della RTTG 6PRT trovino applicazione a decorrere dall'1 ottobre 2024;
3. di trasmettere il presente provvedimento alle imprese di trasporto per i seguiti di competenza;

4. di pubblicare il presente provvedimento e la versione aggiornata della RTTG 6PRT, così come modificata dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

17 settembre 2024

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*